



COMUNE DI MODENA
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Art. 3 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507)

Delibera Consiglio Comunale n. 246 del 6/10/1994

Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 22/03/2004

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Ambito e scopo del regolamento
- ART. 2 – Classificazione del Comune
- ART. 3 – Categorie delle località e maggiorazione tariffaria
- ART. 4 – Gestione del servizio affissione e dell'accertamento e riscossione dell'imposta di diritto
- ART. 5 – Tariffe e maggiorazioni
- ART. 6 – Attribuzioni del personale addetto
- ART. 7 – Data di presentazione degli atti

CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 8 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- ART. 9 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- ART. 10 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- ART. 11 – Piano generale degli impianti
- ART. 12 – Impianti privati per affissioni dirette
- ART. 13 – Autorizzazioni
- ART. 14 – Anticipata rimozione
- ART. 15 – Divieti e limitazioni
- ART. 16 – Pubblicità e affissioni abusive
- ART. 17 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche
- ART. 18 – Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 19 – Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 20 – Tariffe e determinazione dell'imposta
- ART. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- ART. 22 – Mezzi pubblicitari gonfiabili
- ART. 23 – Pubblicità fonica

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 – Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 25 – Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- ART. 26 – Richiesta del servizio
- ART. 27 – Modalità per le affissioni
- ART. 28 – Rimborso dei diritti pagati

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 29 – Riduzioni ed esenzioni
- ART. 30 – Sanzioni tributarie
- ART. 31 – Sanzioni amministrative
- ART. 32 – Riscossione

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 – Norme di rinvio

ART. 34 – Norma transitoria

ART. 35 – Entrata in vigore

ART. 36 – Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, confermata nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini delle determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Modena, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla II classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati statistici ufficiali (n. abitanti 176.367)

ART. 3 – Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Modena sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell' "allegato A", annesso alla delibera del Consiglio Comunale n.181 del 23/12/1999 e fatto proprio dal presente regolamento. La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 507/93, come delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Alla pubblicità ed alle affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata la maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale.
4. La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2 è da considerarsi categoria normale.

ART. 4 – Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. La gestione del Servizio affissioni, dell'accertamento della liquidazione e della riscossione, può essere affidata a terzi, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e organizzativo, a condizione che non comporti oneri aggiuntivi per i contribuenti.
2. In caso di gestione diretta il Funzionario Responsabile cui spettano le funzioni ed i poteri indicati dall'art. 11 del D.Lgd. n. 507/93, è individuato nel Dirigente del Servizio Tributi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

ART. 5 – Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla Giunta comunale entro i limiti fissati dalla legge.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si ritengono prorogate di anno in anno se non modificate entro 31 marzo di ogni anno .

ART. 6 – Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi finanziari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio cui sono autorizzati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 7 – Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.
2. La annotazione nel registro cronologico verrà effettuata se accompagnata dall'esatto versamento dei relativi diritti.
3. Le richieste e le dichiarazioni pervenute tramite posta dovranno essere protocollate con un numero progressivo e la data di arrivo.

CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 8 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. La tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel Comune di Modena sono indicati e descritti nel “Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico” e nel Piano Generale degli Impianti di affissioni e altri mezzi di pubblicità.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Modena di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 9 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 175.000 unità registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 3.150, corrispondente a 18 mq. per ogni mille abitanti, pari a n. 4.500 fogli del formato cm. 70x100.
2. La superficie indicata al comma 1 può essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti nei limiti di cui ai commi 1 e 3.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 15.000 corrispondenti a n. 21.429 fogli di cm. 20x100, con la possibilità di un ulteriore incremento complessivo del 20% pari ad una superficie totale di mq. 18000 pari a n. 25.714 fogli di cm. 70x100.
4. Gli impianti di affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati, dovranno essere individuati al di fuori degli impianti di cui al comma 3. La superficie massima degli stessi non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
5. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari attualmente esistenti e debitamente autorizzati.
6. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 10 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economiche e per l'80% alle affissioni di natura commerciale. Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, sono individuati da apposito contrassegno.
2. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi a carattere commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà della superficie complessiva destinata a tale tipo di affissioni.

ART. 11 – Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale e deve prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 12 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedente artt. 8 e 9, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 11, la Giunta comunale può concedere a privati mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e del relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.
3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non avente contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocare su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione; in questo caso l'affissione è sottoposta alle norme relative all'effettuazione della pubblicità di cui al CAPO III del presente regolamento: Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

ART. 13 – Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi, e sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" nella parte intitolata "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione" anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, ed altro), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Settore comunale competente, secondo le indicazioni dettate dal regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.
3. Il Settore comunale competente al rilascio delle autorizzazioni è tenuto a trasmettere periodicamente al Servizio pubblicità e affissioni copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati.
4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a. pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi;
 - b. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie ad esclusione della fattispecie vietata dal codice della strada .

5. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui agli artt. 41, comma 3 e 50 del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione di cui ai precedenti punti, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolate dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico".
8. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 14 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 15 – Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantaggio sotto forma, a titolo esemplificativo: consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento in pacchi, ecc.. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – Pubblicità ed affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza l'autorizzazione prevista dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" al TITOLO IV, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune o da soggetti non autorizzati. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Nei casi di cui al precedente comma e, per la pubblicità, in caso di mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 53 e 54 del regolamento citato nel comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Comune può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, e sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità e qualora non vengano riscontrate altre violazioni di leggi specifiche e di norme regolamentari.
4. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
5. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
6. Nel caso di esposizione di pubblicità o di affissioni abusive, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie se dovute. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 17 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità si effettua su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 18 – Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata dall'art. 9, comma 3, del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, dovuti da parte dei concessionari di suolo pubblico.

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 19 – Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità dell'applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, s'intende la produzione, lo scambio o la fornitura di beni o di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
 - b) Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) È considerata un mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
 - d) Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
5. Dichiarazione:
 - a) Non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
 - b) Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
 - c) La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta:
 - a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni essere esibita a richiesta del Comune;
 - b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una rata comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge relativamente all'importo non versato o versato tardivamente salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente, oltre alla decadenza dal pagamento rateale;
 - c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.
7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART: 20 – Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetti, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 22 – Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 23 – Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni forma di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Modena, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 25 – Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate nelle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. A), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando la indicazione di altri soggetti, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso il Servizio Pubblicità e Affissioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Servizio Pubblicità e Affissioni.

ART. 26 – Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Pubblicità e Affissioni apposita richiesta scritta con la indicazione:
 - numero e titolo dei manifesti che si vogliono affiggere
 - soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata
 - inizio e durata dell'affissione
 - in caso di affissioni di natura commerciale deve essere indicato il numero dei manifesti da affiggere in categoria speciale
 - spazi eventualmente prescelti; in tal caso la durata dell'affissione non può essere superiore a 90 giorni, e non può essere rinnovato.I richiedenti devono contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto e altresì presentare il materiale da affiggere. Gli spazi del modulo di richiesta non utilizzati, devono essere barrati.
2. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di Enti Pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendono possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione, il Servizio Pubblicità e Affissioni dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e gli eventuali interessi.

ART. 27 – Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza alla commissione per la quale è stato effettuato per primo il versamento e a parità anche di data di versamento, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, al numero d'ordine corrispondente, le commissioni pervenute ed il numero della bolletta relativa. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita. L'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa. L'integrazione potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia uguale a quella del primo versamento.
4. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. Gli avvisi funebri devono essere affissi in appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale ed individuati nell'elenco allegato al presente Regolamento; le variazioni e gli aggiornamenti al suddetto elenco sono approvate con Determinazione Dirigenziale.

ART. 28 – Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 – Riduzioni ed esenzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

ART. 30 – Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni tributarie derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, le soprattasse e gli interessi sono quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993 così come sostituito dall'art.12 comma 1 lettera a del D.Lgs 473/97.

ART. 31 – Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste nell'art. 24 del D.Lgs 507/1993.
2. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e al servizio di pubbliche affissioni è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche sulla pubblicità effettuata e sui manifesti affissi; qualora accertino violazioni al presente Regolamento o al "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" sono tenuti a comunicare al Comune quanto accertato per gli adempimenti successivi.

ART. 32 – Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuato secondo modalità e forme disponibili sul mercato che semplifichino e agevolino i pagamenti da parte dei cittadini ed altresì assicurino all'Ente la sollecita acquisizione delle somme riscosse.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che devono essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata anche tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 14/10/1910.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 34 – Norma transitoria

1. In attesa dell'applicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p..

ART. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni relative alle nuove tariffe ed alla classificazione del territorio comunale adottate con precedenti atti deliberativi, hanno decorrenza dal 1 Gennaio 1994; è fatto salvo l'obbligo del conguaglio delle somme dovute per effetto delle suddette disposizioni.

ART. 36 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.